

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - **Messaggio** 16 giugno 2023 n. 2247

Oggetto: Indennità una tantum di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Ulteriori istruzioni operative relative ai riesami delle domande respinte.

Si fa seguito al messaggio Hermes n. 1379 del 2023 con cui sono state fornite alle Sedi le istruzioni operative relative ai riesami delle domande per le indennità in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si ribadisce che i riesami presentati dai lavoratori denunciati come part-time orizzontali che tuttavia, sulla base della documentazione prodotta (es. contratto, buste paghe, lettere di incarico), presentino le caratteristiche di lavoratori part-time di tipo misto con periodi di sospensione coerenti con i requisiti della norma, devono essere accolti.

Oltre alla documentazione fornita in allegato alla richiesta di riesame le Strutture territoriali potranno basarsi anche sulla verifica della effettiva ciclicità delle sospensioni in costanza di rapporto di lavoro, avendo, ove necessario, anche riguardo alla ricorrenza di tali contratti a tempo parziale in particolari settori e per particolari tipologie di lavoro (ad es. personale impiegato nel settore della ristorazione con particolare riferimento alle mense scolastiche).

Infine, conformemente a quanto previsto al paragrafo 3 del messaggio n. 1379 del 2023, la Sede provvederà in seguito ad attivarsi, secondo la competenza organizzativa interna, con il Datore per promuovere la correzione dei flussi interessati sia per la tipologia del rapporto di lavoro part time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell'attività in ragione del part time, secondo le indicazioni fornite con circolare 74/2021.